



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione - La Società si impegna nei confronti dell'Assicurato, nei limiti della somma garantita indicata sul frontespizio di polizza, al risarcimento dei danni da questo subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel Contratto.

La Società, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dal Contraente, in caso di:

- a) accertato e documentato inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
- b) risarcimento dei danni diretti derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

- i. della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Assicurato per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Contraente;
- ii. di quanto dovuto dal Contraente per le inadempienze derivanti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto.

Restano espressamente esclusi dalla copertura prestata con la presente polizza i danni derivanti dall'eventuale mancato totale o parziale riconoscimento dell'Ecobonus o di analoga agevolazione fiscale sui lavori oggetto del Contratto.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al Contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del Contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società. Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi e nella misura indicati nella tabella di «liquidazione del premio» riportata sul frontespizio.

Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro quindici giorni dalla sua scadenza, l'efficacia della presente polizza resterà sospesa per rientrare in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di avvenuto pagamento del premio. Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società, trascorso il termine di cui sopra, ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente. Una volta decorsi quindici giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia stata pagata, la Società avrà la facoltà di dichiarare risolto l'impegno di garanzia assunto con la presente polizza, mediante lettera raccomandata al Contraente ed avviso all'Assicurato e fermo restando il diritto ai premi scaduti.

Il mancato versamento dei supplementi di premio di cui all'art. 4 che precede non potrà in nessun caso essere opposto all'Assicurato.

Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

- a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato; oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.
- c) la copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in seguito al positivo collaudo dei medesimi

d) ovvero copia del certificato redatto dal professionista incaricato dal Contraente di attestazione della regolarità dei lavori realizzati ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali di cui all'Ecobonus (in seguito, il "Certificato di Asseverazione").

Art. 6 - Sostituzione della polizza con garanzia reale - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 7 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla polizza stessa.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente, in seguito ad accertata e documentata inadempienza alle obbligazioni contrattuali garantite dalla presente polizza fideiussoria, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e documentata dell'Assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 8 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di Contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 9 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza fideiussoria, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 10 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza fideiussoria e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 7 oppure il Contraente abbia subito protesti cambiali, pignoramenti o sequestri, ovvero il Contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 6.

Art. 11 - Successori ed aventi causa del Contraente - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono

assunti dal Contraente per se, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza, ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Foro competente - Per le controversie riguardanti la esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove hanno sede il Contraente, la Società o dove ha residenza o domicilio l'Assicurato.

Art. 15 - Liberazione della garanzia / Deposito cautelativo - Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) protesti a carico del Contraente e/o dei suoi coobbligati, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;

- b) ritardo e/o sospensione nell'esecuzione dell'intervento/servizio quando il ritardo o la sospensione superino mesi 2;

- c) ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società da parte del Contraente e/o dei suoi coobbligati, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;

- d) verifica di escussioni a danno della Società su polizze fideiussorie emesse nell'interesse del Contraente e/o dei suoi coobbligati, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente e/o i suoi coobbligati forniscano la prova liquida della evidente abusività della escussione;

- e) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza anche attraverso l'esecuzione delle opere residue, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Il presente articolo ha valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato.

Art. 16 - Obblighi di documentazione, informativa e controllo - Il Contraente riconosce irrevocabilmente alla Società o ai soggetti da essa incaricati, il diritto di esercitare, in vigenza della polizza, il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'intervento edilizio di cui al Contratto

Al fine di tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire alla Società ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa od i suoi incaricati all'accesso al cantiere sede per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;



Fermo restando il diritto della Società ad effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire alla Società tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dalla Società ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sull'intervento edilizio.

La richiesta di documentazione sarà formulata dalla Società a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC ed il Contraente fornirà alla Società la documentazione entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento di tale richiesta.
Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e

nelle forme di cui all'Art. 15, anche con azione giudiziale, una somma pari al massimale di polizza.
Ispezioni e verifiche saranno eseguite con preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

I sottoscritti dichiarano che le clausole di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione sotto indicate, con particolare riferimento a quella riguardante la deroga della competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni riportate nella polizza fidejussoria e di approvare in modo specifico ed unitario – ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. – le seguenti clausole: **Art. 1** (Delimitazione dell'assicurazione – esclusione dei danni derivanti dal mancato riconoscimento dell'Ecobonus o di analoga agevolazione fiscale sui lavori); **Art. 4** (Durata della garanzia - Effetti del mancato pagamento dei premi di proroga); **Art. 6** (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale); **Art. 7** (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento); **Art. 14** (Deroga alla competenza territoriale). **Art. 15** (Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo). **Art. 16** – (Obblighi di documentazione, informativa e controllo).

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. CAUZ59502